

La Cassazione interviene su una questione dibattuta tra giudici di legittimità e di merito

# Tari/Tarsu, tariffe insindacabili

## È escluso l'obbligo di motivare le scelte tariffarie

Pagina a cura  
di SERGIO TROVATO

**N**on devono essere motivate le delibere comunali che fissano le tariffe della tassa rifiuti per le diverse attività produttive. L'amministrazione comunale ha il potere di differenziare le tariffe tenuto conto della maggiore o minore produzione di rifiuti. Non è richiesta la motivazione della delibera, poiché l'aumento è giustificato dalla copertura dei costi del servizio. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, con l'ordinanza 1977 del 26 gennaio 2018.

Per i giudici di legittimità, «gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe e i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica». La delibera tariffaria può essere considerata motivata se fa «riferimento all'opportunità di aumentare il tributo per conseguire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del divario tra effettive risorse e costi del servizio e di far fronte a inderogabili esigenze di miglioramento del servizio stesso». Secondo la Cassazione, tra l'altro, «trattandosi di un atto amministrativo di carattere generale in quanto rivolto a una pluralità di destinatari, non necessitava di motivazione con particolare riguardo alle varie aree alberghiere in cui può differenziarsi in concreto l'idoneità a produrre rifiuti». Anche la Commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 400/2016) ha stabilito che le delibere comunali che fissano le tariffe della tassa rifiuti non devono essere motivate. Si tratta di atti generali per i quali non è imposto l'obbligo di motivazione. Tuttavia, si tratta di una questione dibattuta tra giudici di legittimità e di merito e anche tra giudici amministrativi. Sono, infatti, state emanate diverse sentenze di segno contrario rispetto a quella in esame. Interessa molto ai contribuenti sapere se le amministrazioni pur di coprire i costi del servizio, per Tarsu, Tia, Tares e Tari, devono dar conto o meno delle loro scelte. Prevalle però la tesi che la delibera comunale che non contiene una motivazione dettagliata dei costi del servizio di smaltimento rifiuti, che

### Le indicazioni principali sulla tassa

Riferimenti normativi	Articoli 3 legge 241/1990, 7 legge 212/2000
Atti adottati dai comuni per la tassa rifiuti	Regolamenti e delibere
Le delibere che fissano le tariffe della tassa rifiuti non devono essere motivate, in quanto si tratta di atti generali	Vedasi Cassazione, ordinanze 1977/2018 e 26132/2011, sentenza 22804/2006; Tar Latina, sentenza 486/2016; commissione tributaria regionale di Palermo, sentenza 400/2016; Tar Puglia, sentenza 1283/2013
La posizione dei giudici amministrativi (Consiglio di Stato, sentenze 5616/2010 e 504/2015; Tar Emilia Romagna, sentenza 1056/2015)	I comuni devono indicare nelle delibere tariffarie: costi di esercizio dell'anno precedente; stime dell'anno di competenza; gettito della tassa; ragioni dell'aumento dei costi e delle tariffe. Altre indicazioni da riportare nelle delibere: risultanze istruttorie e ragioni delle decisioni dell'ente. La motivazione delle delibere riguardanti la tassa rifiuti è una deroga al principio generale che esclude la motivazione per tutti gli atti a contenuto generale

### Sì a quote più alte per gli alberghi

La Cassazione, con l'ordinanza 1977, oltre a escludere che sussista un obbligo di motivazione delle delibere tariffarie, si è pronunciata anche sulla legittimità delle tariffe per gli alberghi, deliberate dai comuni per il pagamento della tassa rifiuti.

E ha ribadito che è legittima la delibera comunale che fissa per gli esercizi alberghieri una tariffa per la tassa rifiuti notevolmente superiore a quella applicabile alle civili abitazioni. La maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza. La tesi della Suprema corte, alla quale i giudici di merito non si sono quasi mai uniformati, è chiara da tempo.

Con la sentenza 16972/2015 ha stabilito che va differenziata anche la tariffa per l'attività di B&B svolta in una civile abitazione, rispetto alla tariffa abitativa ordinaria. Ha però precisato che i B&B non sono assimilabili agli alberghi, atteso che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale.

Tuttavia, hanno confermato l'orientamento consolidato che impone di differenziare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, e quindi quelle

degli alberghi da quelle delle abitazioni. Hanno sempre sostenuto che i comuni hanno il potere-dovere di deliberare tariffe più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni (sentenza 302/2010). Peraltro, l'articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti a attività alberghiere nella stessa categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari. L'amministrazione comunale può differenziare le tariffe in relazione alla maggiore o minore produttività dei rifiuti delle varie attività soggette al prelievo. In senso contrario si è espressa, per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Taranto (sentenza 1791/2016), poiché non c'è nulla che giustifichi un diverso trattamento fiscale tra le due categorie di immobili. Per la Commissione provinciale, che richiama una pronuncia della Commissione regionale della Puglia, «il dato di comune esperienza supposto dalla Cassazione è, in realtà, opinabile», in quanto il legislatore ha voluto assimilare, in via di massima, gli alberghi alle abitazioni.

giustificati le tariffe adottate, non si pone in contrasto con l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) e non è sindacabile per eccesso di potere. Quindi, non deve essere disapplicata. Anche il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (II), con la sentenza 1238/2013, ha stabilito che il comune non è tenuto a motivare l'aumento delle tariffe Tarsu.

L'orientamento contrario.

Sulla necessità di motivare le delibere tariffarie, però, non c'è un'uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa. Per il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna (sentenza 1056/2015), infatti, la delibera che fissa le tariffe della tassa rifiuti deve essere motivata e deve indicare i costi di esercizio dell'anno precedente, le stime dell'anno di competenza, il gettito della tassa e le ragioni dell'eventuale aumento dei costi e delle ta-

riffe. Vanno esplicitate, poi, con chiarezza tutte le risultanze istruttorie e le ragioni delle decisioni dell'ente. Si tratta di una deroga al principio generale che esclude la motivazione per tutti gli atti a contenuto generale, vale a dire delibere e regolamenti. Nello stesso modo si è pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza 5616/2010), il quale ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe Tarsu. E non può

invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Principio ribadito con la sentenza 504/2015, secondo cui l'amministrazione comunale deve indicare nella delibera le ragioni che hanno comportato l'aumento delle tariffe della tassa rifiuti, con l'obiettivo di coprire integralmente i costi del servizio, ma è insindacabile la scelta di privilegiare le utenze domestiche rispetto alle attività produttive. Pertanto, possono essere previste tariffe più elevate per le utenze non domestiche.

### Motivazione tariffe

**Tari.** La regola stabilita dalla Cassazione con l'ordinanza 1977, che esclude l'obbligo di motivazione delle tariffe Tarsu vale anche per la Tari nonostante dal 2013, con l'introduzione della Tares, siano cambiate le modalità di calcolo del tributo. Al riguardo, il Tar Latina (sentenza 486/2016) ha deciso che le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. A giudizio del Tar, la delibera che fissa le tariffe Tari non richiede «una particolare o specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale».

Quello che la legge impone all'ente è che nello scegliere il coefficiente per l'applicazione del metodo normalizzato «si mantenga all'interno del range previsto dalle tabelle» allegate al dpr 158/1999. E poiché i coefficienti scelti dall'amministrazione comunale, nel caso esaminato, si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non sarebbe sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. In effetti, nonostante per particolari attività efficienti di produzione dei rifiuti e tariffe deliberate possano sembrare eccessive, non è sindacabile la scelta comunale che fissa delle tariffe in linea con i parametri stabiliti dal citato regolamento statale sul metodo normalizzato. Ancorché l'ente abbia il potere di aumentarle o diminuirle in modo consistente per alcune tipologie di attività in relazione alla loro tendenziale maggiore o minore produzione di rifiuti.